

**ORGANO DI REVISIONE
COMUNE DI OGLIANICO**
Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 1 del 10/2/2026

Parere sulla proposta delibere consiliari n. 5-6-7 del 31/1/2026 aventi ad oggetto rispettivamente :

- **Approvazione del Regolamento generale delle entrate comunali**
- **Approvazione aggiornamenti al Regolamento di disciplina IMU anno 2026**
- **Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente.**

Il Revisore Unico del Comune di Oglianico, nominato in data 23/11/2023 con apposita Delibera del Consiglio Comunale n. 32, Dott.ssa Mariangela Brunero, ha ricevuto dal Comune di Oglianico in data 3/2/2026 a mezzo posta elettronica, la documentazione necessaria al rilascio del parere sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale relativo alla approvazione dei Regolamenti di cui all'oggetto.

PREMESSA

L'Organo di revisione ha preso visione delle proposte di delibera di cui in oggetto con la quale si intende procedere alla approvazione del Regolamento generale delle entrate comunali, del Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente e degli aggiornamenti al regolamento di disciplina dell'IMU per l'anno 2026, sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000.

TENUTO CONTO

- che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";



- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

l'articolo 1, della legge 212/2000, come modificato dal d.lgs. 219/2023 che:

al comma 1, precisa che le disposizioni recate dallo Statuto "costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario";

al comma 3, dispone che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla legge;

al comma 3-bis, disciplina gli obblighi di adeguamento delle amministrazioni distinguendo tra amministrazioni centrali ed enti territoriali con riferimento alle innovazioni di maggior impatto sui diritti del contribuente: la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto di bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela. In base a tale distinzione, le amministrazioni statali "osservano le disposizioni" dello Statuto sulle materie citate, mentre le stesse disposizioni "valgono come principi per le regioni e per gli enti locali, che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie";

al comma 3-ter dispone che gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

PRESO ATTO

- che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".



- che la deliberazione n. 4 del 29/05/2020 aveva ad oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

- che a seguito delle novità introdotte dalle recenti normative in materia di tributi si rende necessario l'integrazione del "Regolamento IMU"

-Che ai fini dell'adozione del regolamento per l'applicazione dello statuto del contribuente sia ritenuto condivisibile lo schema di regolamento predisposto da IFEL

CONCLUSIONE

Visti i pareri rilasciati dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione e la regolarità e la correttezza degli atti amministrativi proposti,

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione dei Regolamenti comunali di cui all'oggetto.

L'Organo di revisione


Mariangela Brunero